



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANCATO | TOMMASO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PORRACCILO | ANTONINO LIBERTO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | D'AGOSTINI | SALVATORE CORRADO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 443/12

UDIENZA DEL

27/06/2013

ore 15:30

SENTENZA

N°

358/03/13

PRONUNCIATA IL:

27/06/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 9 LUG. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 443/12 depositato il 24/04/2012
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 29220120004355813/000 TARSU/TIA 2011 contro: COMUNE DI GELA

Arcaese

proposto dal ricorrente:

SOCIETA' COOPERATIVA ZANZIBAR
VIA CRIMEA 8 93012 GELA CL

difeso da:

DR. NASTASI MARCO VALERIO QUARTO
STUDIO DR. NASTASI
VIA VENEZIA 369 93012 GELA CL

altre parti coinvolte:

AG.RISCOSS. CALTANISSETTA SERIT SICILIA S.P.A.
VIA DELLA REGIONE 79/C 93100 CALTANISSETTA CL

www.commercialista telematico.com

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso datato 22 marzo 2012, "[REDACTED]", in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ha domandato la declaratoria di nullità dell'avviso di pagamento n. 29220120004355813/000, con il quale Serit Sicilia le aveva chiesto il pagamento della Tarsu dell'anno 2011 dovuta al Comune di [REDACTED]

Serit Sicilia e l'ente locale, ritualmente costituitisi, hanno chiesto il rigetto della domanda.

All'udienza del 27 giugno 2013 il procedimento è stato quindi posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per il suo carattere di pregiudizialità, va innanzi tutto esaminata la questione - sollevata dal Comune di [REDACTED], ma rilevabile d'ufficio - concernente la dedotta inammissibilità del ricorso in quanto diretto nei confronti di un atto non compreso nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992.

Sul punto il collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile, giacché l'atto impugnato è funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge *ex art. 100 c.p.c.* l'interesse del contribuente medesimo alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva; a nulla, poi, rileva la circostanza che quell'atto non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel citato art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97), sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. 448/2001 (Cass. 10672/09).

Può dunque passarsi all'esame del ricorso, con il cui unico, articolato motivo [REDACTED] deduce un'erronea applicazione, nella fattispecie, dell'art. 62, 2° comma, d.lgs. 507/1993. In particolare, premesso che la vicenda *de qua* concerne la Tarsu per un'area oggetto di concessione demaniale marittima, la ricorrente sostiene che si sarebbero dovuti escludere dal calcolo della superficie tassabile quelle aree il cui uso «risulti del tutto assente» alla fine della stagione balneare.

Così riassunta la doglianza, si osserva quanto segue.

L'art. 62, 2° comma, del citato d.lgs 507 dispone che non sono soggetti alla Tarsu i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai sensi del 1° comma del successivo art. 77, poi, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera; lo stesso 1° comma aggiunge quindi che «per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente». Il 2° comma dello stesso art. 77 dispone quindi che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

Ciò posto, si osserva che, in punto di fatto, può ritenersi pacifica la circostanza che [redacted] occupi mq 466 di superficie coperta adibita a stabilimento balneare nonché mq 3.584 di area scoperta destinata ad arenile (si vedano le indicazioni contenute sia nell'impugnato avviso di pagamento sia nelle deduzioni del Comune di [redacted], datate 13 dicembre 2012).

Ora, premesso che - come evidenziato da Ctr Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza 44/06 - la stagione balneare può individuarsi nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, pari a 153 giorni, ritiene dunque questa Commissione che sia irragionevole sottoporre a tassazione per tutto l'anno l'area scoperta, e ciò perché nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo tale area è priva della potenzialità di produrre rifiuti.

Gli importi dovuti dalla ricorrente vanno, dunque, rideterminati in complessivi €2.408,75, di cui:

a) €740,00 per Tarsu relativa ai 466 metri quadrati di superficie coperta (l'importo indicato nell'avviso di pagamento impugnato);

b) €1.668,75 per Tarsu concernente i 3.584 metri quadrati di area scoperta. Tale ammontare è stato così ottenuto: $[(€3.981,00 \div 365) \times 153]$; si precisa che l'importo di €3.981,00, preso a base per il calcolo appena effettuato, è quello indicato nell'impugnato atto per i 3.584 metri quadrati.

L'avviso di pagamento a cui [redacted] si è opposta deve dunque essere annullato limitatamente all'importo eccedente la somma di €2.408,75.

Tenuto conto, infine, dell'accoglimento solo parziale del ricorso, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali motivi per disporsi l'intera compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P. Q. M.

La Commissione annulla l'avviso di pagamento n. 29220120004355813/000 di Serit Sicilia limitatamente all'importo eccedente la somma di €2.408,75;

compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Caltanissetta, 27 giugno 2013

IL GIUDICE REL. EST.



IL PRESIDENTE

